

Roma capitale

Guida alla lettura del d. lgs. 17 settembre 2010, n.156 relativo a “Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2010, del d. lgs. 18 aprile 2012, n. 61 relativo a “Ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2012¹, e del d. lgs. 513/2012 recante ulteriori disposizioni integrative e correttive.

Il decreto legislativo 156/2010 disciplina le **disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma capitale in relazione agli organi di governo**² – l'Assemblea capitolina, il Sindaco e la Giunta capitolina -, **all'autonomia statutaria, e allo status degli amministratori**. Tale ordinamento è volto a “garantire il migliore assetto delle peculiari funzioni che la capitale è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri” (l. 42/2009, art. 24, comma 2). **L'ordinamento transitorio, in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane e che a regime, si intende riferito alla città metropolitana di Roma capitale**³, **definisce il limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'ente Roma capitale**. Per garantire la chiarezza e la certezza del diritto, modifiche, deroghe o abrogazioni delle norme del decreto devono essere espressamente dichiarate dalle leggi dello Stato.

Il successivo decreto 61/2012, integrato e modificato dal d. lgs. 513/2012, disciplina il **conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative rientranti nella competenza dello Stato** - in particolare, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, lo sviluppo economico e sociale di Roma capitale e la protezione civile.. **Per quanto concerne il trasferimento delle funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione** - in particolare, lo sviluppo urbano e la pianificazione territoriale, l'edilizia pubblica e privata, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi urbani di trasporto e mobilità -, **il legislatore demanda ad una successiva legge regionale**, mentre il conferimento di ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione può essere attuato con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale.

I decreti si inseriscono nella **attuazione della legge delega sul federalismo fiscale** (l. 42/2009) che già istituiva l'ente territoriale “Roma capitale” dotato di una “speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione” (art. 24, comma 2 della legge delega 42/2009) e con funzioni amministrative aggiuntive oltre a quelle proprie del

¹ Il d. lgs. 61/2012 ha ricevuto parere favorevole della Regione Lazio e del Comune di Roma, parere favorevole con condizioni della Provincia di Roma, e intesa sancita da parte della Conferenza Unificata.


² Agli organi di Roma capitale si applicano comunque le disposizioni previste con riferimento ai Comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d. lgs. 267/2000 e da ogni altra disposizione di legge.

³ L'art. 18 del d. l. 6 luglio 2012, n.95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e l'art. 5 del d.l. 5 novembre 2012, n. 188 recante “Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane” istituiscono la città metropolitana di Roma capitale alla data di cessazione del Consiglio provinciale.

Comune di Roma⁴. **L'attuazione è parziale** in quanto non sono disciplinati con i decreti "l'assegnazione di nuove risorse umane e dei mezzi", nonché "i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma di un proprio patrimonio" previsti dai commi 5 e 7, art. 24 della legge delega. Nel rispetto dell'invarianza finanziaria, **dall'attuazione dei decreti di riforma 156/2010 e 61/2012 (e successive modificazioni) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**⁵.

⁴ All'art. 24, comma 3 sono previste tra le funzioni aggiuntive dell'ente territoriale Roma capitale, la valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, lo sviluppo economico e sociale di Roma capitale, lo sviluppo urbano e la pianificazione territoriale, l'edilizia pubblica e privata, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi urbani, e la protezione civile.

⁵ Ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 61/2012, **il maggiore onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate statali e locali**, - quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'Istat e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - **sarà determinato entro il 2 dicembre 2012** con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in Gazzetta ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri: Lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato. L'art. 14 del d. lgs. 61/2012 **specifica esplicitamente l'esclusione delle spese relative all'esercizio delle funzioni al ruolo di capitale della Repubblica al saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità.**



Schema riassuntivo dei principali provvedimenti statali relativi a Roma capitale

1. Gli organi di governo

a. L'Assemblea capitolina

L'Assemblea capitolina⁶ rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'ente territoriale Roma capitale.

⁶ Si noti che la denominazione di "Assemblea capitolina" è stata introdotta con la legge delega 42/2009, all'art. 24, comma 4.

Secondo il decreto 156/2010, sono membri dell'Assemblea il Sindaco e **48 Consiglieri**. In attesa della prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva all'entrata in vigore del decreto di riforma, il numero dei suoi membri resta fissato in 60 oltre al Sindaco.

Rientra tra le competenze dell'Assemblea la deliberazione dello statuto e di regolamenti che disciplinano le funzioni amministrative assegnate dalla legge delega a Roma capitale. In particolare all'ente sono affidate le funzioni spettanti al comune di Roma e altre competenze disposte dalla legge delega 42/2009 (art. 24, comma 3):

1. concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali;
2. sviluppo economico e sociale di Roma capitale con particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
3. sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
4. edilizia pubblica e privata;
5. organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla mobilità;
6. protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio;
7. ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione.

Infine, con l'approvazione del nuovo statuto successiva al decreto legislativo attuativo relativo al trasferimento a Roma capitale delle risorse umane e dei mezzi previsto dalla legge delega 42/2009 all'art. 24, comma 5, lettera a), **il decreto di riforma riduce il numero di municipi di Roma capitale da 20 a 15.**

| | |
|--|---|
| Riferimento normativo | Art. 2, Art. 3, Art. 4 (comma 1, 6, 7, 8, 9, 10), Art. 5, Art. 7 del d. lgs. 156/2010 |
| Funzioni | L'Assemblea capitolina è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. |
| Composizione | L'Assemblea è composta dal Sindaco e da 48 Consiglieri ⁷ . |
| Status dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina | I Consiglieri dell'Assemblea capitolina, oltre al Sindaco e agli Assessori della Giunta, sono amministratori di Roma capitale. |
| Presidente | Il Presidente dell'Assemblea è eletto nella prima seduta, a scrutinio segreto, tra i Consiglieri. Il Presidente convoca e dirige i lavori e le attività dell'Assemblea. Altri poteri possono essergli attribuiti dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea che disciplinano altresì l'esercizio delle sue funzioni in qualità di rappresentante dell'Assemblea stessa. La revoca della carica di Presidente è prevista nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento dell'Assemblea. |
| Statuto | Dopo 6 mesi dal decreto legislativo attuativo relativo al trasferimento a Roma capitale delle risorse umane e dei mezzi previsto dalla legge delega 42/2009 all'art. 24, comma 5, lettera a), l'Assemblea approva lo statuto di Roma capitale che |

⁷ Ad oggi sono presenti 60 Consiglieri presso il Comune di Roma. La legge finanziaria 2010 ha tuttavia disposto la riduzione del 20% dei Consiglieri per tutti i Comuni, misura che si applicherà con il rinnovo degli organi comunali. Pertanto, con il rinnovo dell'Assemblea capitolina, l'organo sarà composto dal Sindaco e da 48 Consiglieri.

| | |
|-------------|---|
| | <p>entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.</p> <p>Lo statuto, e le sue modificazioni, sono deliberati con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri. Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto, e le sue modifiche, sono approvati se ottengono per due volte, in altrettante sedute consiliari, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri. Lo statuto e le modifiche statutarie sono pubblicati nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge⁸. Lo statuto, e le sue modificazioni, sono inseriti nella Raccolta ufficiale degli statuti del Ministero dell'interno.</p> <p>Contenuti dello statuto di Roma capitale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo statuto e il regolamento dell'Assemblea determinano i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività dell'Assemblea e altri poteri attribuiti al Presidente dell'Assemblea capitolina, e disciplinano l'esercizio delle funzioni vicarie; - lo statuto, il regolamento dell'Assemblea, e le leggi disciplinano le procedure per la revoca della carica di Presidente dell'Assemblea per gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento. - lo statuto e le leggi disciplinano le competenze degli organi di decentramento; - lo statuto disciplina i municipi di Roma capitale (per un totale di massimo 15 municipi⁹), quali circoscrizioni di decentramento, favorendone l'autonomia amministrativa e finanziaria; - lo statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute dell'Assemblea; - lo statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma capitale e i cittadini; - lo statuto, le leggi e i regolamenti attribuiscono al Sindaco le funzioni di rappresentante della comunità locale e ufficiale del Governo; - lo statuto stabilisce i criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità; - lo statuto, e il regolamento dell'Assemblea, disciplinano le modalità con cui il Sindaco può richiedere che gli atti dell'Assemblea siano sottoposti all'esame e al voto con procedura d'urgenza. |
| Regolamenti | L'Assemblea capitolina, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo previsto nella legge delega 42/2009, all'art. 24 comma 5, lettera a) relativo al trasferimento di risorse umane e mezzi per le funzioni amministrative supplementari affidate a Roma capitale, disciplina con propri regolamenti l'esercizio di |

⁸ Ai sensi della normativa vigente, lo Statuto viene pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso presso l'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi; viene inoltre inviato al Ministro dell'interno ai fini dell'inserimento nella Raccolta ufficiale degli statuti.

⁹ Ad oggi sono presenti 20 Municipi nel Comune di Roma.

| | |
|--|--|
| | <p>tali funzioni, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma capitale.</p> <p>Contenuto dei regolamenti dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il regolamento dell'Assemblea e lo statuto determinano i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività dell'Assemblea e altri poteri attribuiti al Presidente dell'Assemblea capitolina, e disciplinano l'esercizio delle funzioni vicarie; - il regolamento dell'Assemblea, lo statuto, e le leggi disciplinano le procedure per la revoca della carica di Presidente dell'Assemblea per gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento; - i regolamenti dell'Assemblea, le leggi e lo statuto, attribuiscono al Sindaco le funzioni di rappresentante della comunità locale e ufficiale del Governo; - il regolamento dell'Assemblea, e lo statuto, disciplinano le modalità con cui il Sindaco può richiedere che gli atti dell'Assemblea siano sottoposti all'esame e al voto con procedura d'urgenza; - il regolamento per il funzionamento dell'Assemblea prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennità da corrispondere ai Consiglieri in caso di non giustificata assenza dalle sedute. |
| <p>Monitoraggio delle funzioni fondamentali</p> | <p>Lo statuto e i regolamenti dell'Assemblea prevedono e disciplinano forme di monitoraggio e controllo da affidare ad organismi autonomi dalla Giunta capitolina, al fine di garantire per le funzioni fondamentali, il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio previsti all'art.2 della legge delega 42/2009 e l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.</p> |
| <p>Effetti di un voto contrario dell'Assemblea</p> | <p>Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le loro dimissioni.</p> |
| <p>Effetti di una mozione di sfiducia dell'Assemblea</p> | <p>Una mozione di sfiducia approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea determina la cessazione dalla carica del Sindaco. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell'Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un commissario.</p> |
| <p>Indennità dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina</p> | <p>I Consiglieri che sono dipendenti possono ricorrere all'aspettativa non retribuita per tutto il mandato.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea capitolina ha diritto ad una <i>indennità di funzione</i>, in sostituzione dei gettoni di presenza, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina.</p> <p>I Consiglieri dell'Assemblea hanno diritto ad una <i>indennità onnicomprensiva</i>, in sostituzione dei gettoni di presenza, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea, in quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dallo stesso decreto. Il decreto di determinazione delle indennità degli amministratori di Roma capitale è successivo a</p> |

| | |
|------------------------|--|
| | <p>quello attuativo relativo al trasferimento a Roma capitale delle risorse umane e dei mezzi previsto dalla legge delega 42/2009 all'art. 24, comma 5, lettera a). L'indennità corrisposta agli amministratori tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell'Ente, e degli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli amministratori di Roma capitale in aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della carica.</p> <p>L'indennità corrisposta al Presidente dell'Assemblea e ai Consiglieri è dimezzata per i dipendenti non in aspettativa.</p> <p>Le detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute dell'Assemblea sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento dell'Assemblea.</p> <p>Le maggiori indennità corrisposte agli amministratori di Roma capitale viste le funzioni aggiuntive assegnate a Roma capitale relative alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, allo sviluppo economico e sociale di Roma capitale, allo sviluppo urbano e alla pianificazione territoriale, all'edilizia pubblica e privata, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi urbani, e alla protezione civile, non possono comunque essere superiori alle minori spese derivanti dalle somme non corrisposte agli amministratori di Roma capitale dipendenti non in aspettativa e dalla riduzione del numero di municipi.</p> <p>I Consiglieri eletti o nominati in altri organi appartenenti a diversi livelli di governo non possono ricevere più di un emolumento a loro scelta.</p> |
| Disciplina transitoria | <p>In attesa dell'approvazione dello Statuto di Roma capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina si applicano le disposizioni dello Statuto del comune di Roma e del regolamento del Consiglio comunale di Roma compatibili con le disposizioni del decreto di riforma.</p> <p>In attesa della prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva all'entrata in vigore del decreto di riforma, il numero dei suoi membri resta fissato in 60 oltre al Sindaco.</p> <p>Le disposizioni relative alle indennità degli amministratori di Roma capitale si applicano a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legislativo attuativo relativo al trasferimento a Roma capitale delle risorse umane e dei mezzi previsto dalla legge delega 42/2009 all'art. 24, comma 5, lettera a). Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente.</p> |

b. Il Sindaco

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione di Roma capitale ed esercita tale funzione in qualità di rappresentante della comunità locale e ufficiale del Governo.

Al Sindaco spetta la nomina degli Assessori della Giunta capitolina con cui svolge attività di governo dell'ente territoriale Roma capitale.

Il Sindaco inoltre può richiedere in circostanze particolari, una **procedura d'urgenza** per taluni atti dell'Assemblea capitolina e può essere **udito nelle riunioni del Consiglio dei Ministri** quando figurano all'ordine del giorno tematiche relative alle funzioni conferite a Roma capitale.

| | |
|---|---|
| Riferimento normativo | Art. 2, Art. 4 (comma 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10), Art. 5, Art. 7 del d. lgs. 156/2010 |
| Funzioni | <p>Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione di Roma capitale, nell'ambito del cui territorio¹⁰ esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale del Governo.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Sindaco presiede la Giunta capitolina; - il Sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta capitolina, tra cui il vicesindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla nomina; - il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea; - il Sindaco può richiedere che alcuni atti dell'Assemblea siano sottoposti all'esame e al voto dell'Assemblea stessa con procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea, per evitare che la loro omessa adozione possa gravemente pregiudicare la regolarità e il buon funzionamento dell'azione amministrativa; - il Sindaco di Roma Capitale può essere udito nelle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale. |
| Status del Sindaco | Il Sindaco, oltre ai Consiglieri dell'Assemblea capitolina e agli Assessori della Giunta, è amministratore di Roma capitale. |
| Precisazione sulle dimissioni del Sindaco | Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le sue dimissioni. |
| Cessazione dalla carica di Sindaco | Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. |
| Indennità del Sindaco | <p>Il Sindaco che è dipendente può ricorrere all'aspettativa non retribuita per tutto il mandato.</p> <p>Il Sindaco ha diritto ad una <i>indennità di funzione</i>, determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina. Il decreto di determinazione delle indennità degli amministratori di Roma capitale è successivo a quello attuativo relativo al trasferimento a Roma capitale delle risorse umane e dei mezzi previsto dalla legge delega 42/2009 all'art. 24, comma 5, lettera a). L'indennità corrisposta agli amministratori tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell'Ente, e degli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli amministratori di Roma capitale in aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della carica.</p> <p>L'indennità è dimezzata per il Sindaco dipendente che non ha richiesto l'aspettativa.</p> |

¹⁰ Il territorio dell'ente Roma capitolina è compreso negli attuali confini del comune di Roma.

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <p>Le maggiori indennità corrisposte agli amministratori di Roma capitale viste le funzioni aggiuntive assegnate a Roma capitale relative alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, allo sviluppo economico e sociale di Roma capitale, allo sviluppo urbano e alla pianificazione territoriale, all'edilizia pubblica e privata, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi urbani, e alla protezione civile, non possono comunque essere superiori alle minori spese derivanti dalle somme non corrisposte agli amministratori di Roma capitale dipendenti non in aspettativa e dalla riduzione del numero di municipi.</p> <p>Il Sindaco eletto o nominato in altri organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento a sua scelta.</p> |
| Disciplina transitoria ¹¹ | <p>Le disposizioni relative alle indennità degli amministratori di Roma capitale si applicano a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legislativo attuativo relativo al trasferimento a Roma capitale delle risorse umane e dei mezzi previsto dalla legge delega 42/2009 all'art. 24, comma 5, lettera a). Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente.</p> |

c. La Giunta capitolina

La Giunta capitolina¹² collabora con il Sindaco nel governo dell'ente territoriale Roma capitale.

Le sue funzioni sono individuate per residuo ed in particolare **riguardano gli atti che non rientrano tra le competenze dell'Assemblea, del Sindaco e degli organi di decentramento¹³.**

La Giunta capitolina è composta dal Sindaco e dagli Assessori, fissati dal decreto in un numero massimo di 12. Possono essere eletti Assessori i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consiglieri dell'Assemblea, anche se non membri dell'Assemblea capitolina.

| | |
|---|--|
| Riferimento normativo | Art. 2, Art. 4 (comma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), Art. 5, Art. 7 del d. lgs. 156/2010 |
| Funzioni | <p>La Giunta capitolina collabora con il Sindaco nel governo di Roma capitale.</p> <p>La Giunta compie tutti gli atti di competenza degli organi di governo non riservati all'Assemblea capitolina, al Sindaco e agli organi di decentramento.</p> |
| Composizione | La Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma capitale, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari a un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina ¹⁴ . |
| Status degli Assessori della Giunta | Gli Assessori della Giunta, oltre ai Consiglieri dell'Assemblea capitolina e al Sindaco, sono amministratori di Roma capitale. |
| Elettività degli Assessori della Giunta | <p>I componenti della Giunta capitolina, tra cui il vicesindaco, sono nominati dal Sindaco di Roma capitale.</p> <p>Sono eleggibili alla carica di Assessori i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla</p> |

¹¹ Il comma che regola tale disposizione è stato abrogato dalla l. 10/2011 di conversione del d.l. 225/2010.

¹² Si noti che la denominazione di "Giunta capitolina" è stata introdotta con il d. lgs. 156/2010.

¹³ Si intenda "circoscrizioni di decentramento comunale".

¹⁴ Ad oggi possono essere eletti 60 Consiglieri e nominati 13 Assessori. Tuttavia con il rinnovo dell'Assemblea capitolina saranno eletti 48 Consiglieri e potranno pertanto essere nominati 12 Assessori.

| | |
|--|--|
| | carica di Consiglieri dell'Assemblea, anche se non membri dell'Assemblea capitolina. |
| Revoca degli Assessori della Giunta | Uno o più Assessori della Giunta possono essere revocati dal Sindaco che deve darne motivata comunicazione all'Assemblea. |
| Regolamenti | La Giunta adotta propri regolamenti, in conformità allo statuto, sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi seguendo i criteri stabiliti dallo statuto. |
| Precisazione sulle dimissioni | Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le sue dimissioni. |
| Decadenza della Giunta | La Giunta decade nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. |
| Indennità degli Assessori della Giunta | <p>Gli Assessori che sono dipendenti possono ricorrere all'aspettativa non retribuita per tutto il mandato.</p> <p>Gli Assessori hanno diritto ad una <i>indennità di funzione</i> determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Assemblea capitolina. Il decreto di determinazione delle indennità degli amministratori di Roma capitale è successivo a quello attuativo relativo al trasferimento a Roma capitale delle risorse umane e dei mezzi previsto dalla legge delega 42/2009 all'art. 24, comma 5, lettera a). L'indennità corrisposta agli amministratori tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell'Ente, e degli effetti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti degli amministratori di Roma capitale in aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della carica.</p> <p>L'indennità corrisposta è dimezzata se l'Assessore è dipendente non in aspettativa.</p> <p>Le maggiori indennità corrisposte agli amministratori di Roma capitale viste le funzioni aggiuntive assegnate a Roma capitale relative alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali, allo sviluppo economico e sociale di Roma capitale, allo sviluppo urbano e alla pianificazione territoriale, all'edilizia pubblica e privata, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi urbani, e alla protezione civile, non possono comunque essere superiori alle minori spese derivanti dalle somme non corrisposte agli amministratori di Roma capitale dipendenti non in aspettativa e dalla riduzione del numero di municipi.</p> <p>Gli Assessori eletti o nominati in altri organi appartenenti a diversi livelli di governo non possono ricevere più di un emolumento a loro scelta.</p> |
| Disciplina transitoria | <p>In attesa della prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva all'entrata in vigore del decreto di riforma, il numero degli Assessori resta fissato nell'ambito del limite massimo a 13¹⁵.</p> <p>In attesa della prima elezione dell'Assemblea capitolina successiva all'entrata in vigore del decreto di riforma, non si applicano le disposizioni della riforma relative alla sospensione</p> |

¹⁵ Si veda l'art. 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d. lgs 267/2000, e successive modificazioni.

| | |
|--|--|
| | <p>di diritto dall'incarico di Consigliere dell'Assemblea capitolina per i Consiglieri nominati Assessori della Giunta capitolina¹⁶.</p> <p>Le disposizioni relative alle indennità degli amministratori di Roma capitale si applicano a decorrere dalla entrata in vigore del decreto legislativo attuativo relativo al trasferimento a Roma capitale delle risorse umane e dei mezzi previsto dalla legge delega 42/2009 all'art. 24, comma 5, lettera a). Fino a tale data continua ad applicarsi la disciplina vigente.</p> |
|--|--|

2. Gli interventi di sviluppo infrastrutturale

Relativamente agli interventi di sviluppo infrastrutturali, finalizzati anche al trasporto, connessi al ruolo di capitale della Repubblica il d. lgs. 61/2012 individua il **metodo della programmazione pluriennale per l'utilizzazione delle risorse finanziarie** e disciplina il ricorso ad una apposita intesa istituzionale di programma tra Roma capitale, la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti al fine di promuovere la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo.

| | |
|--|--|
| Riferimento normativo | Art. 3 del d. lgs 61/2012 e Art. 1 (comma 3) del d. lgs. 513/2012 |
| Interventi di sviluppo infrastrutturale connessi al ruolo di capitale della Repubblica | <p><i>Programmazione pluriennale delle risorse finanziarie</i>: per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche al trasporto, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, l'ente Roma capitale adotta il metodo della programmazione pluriennale nell'utilizzazione delle proprie risorse finanziarie in conformità ai documenti di finanza pubblica.</p> <p><i>Cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo (l'intesa istituzionale di programma)</i>: al fine di dare organica attuazione agli interventi di sviluppo infrastrutturale individuati, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti.</p> <p>Tale intesa è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato – città ed autonomie locali.</p> <p>Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 1 della legge 443/2001 di "Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"¹⁷.</p> <p>Le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate.</p> <p>L'eventuale rimodulazione del programma di interventi in attesa dell'applicazione di tali procedure, è regolata da una disciplina transitoria definita nell'art. 1, comma 3 del d. lgs. 513/2012 e comunque non deve comportare oneri per la</p> |

¹⁶ Tale disposizione è stata abrogata dal d. lgs. 61/2012.

¹⁷ L'art. 3 del d. lgs. 61/2012 porta a tal fine le necessarie modifiche alla l. 443/2001. Lo stesso art. disciplina le modificazioni alla l. 396/1990 relativa ad "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".

3. Il raccordo istituzionale

Al fine di assicurare il raccordo istituzionale permanente, nonché le modalità di coordinamento e di collaborazione tra Roma capitale e lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma come previsto all'art. 24, comma 6 della legge delega sul federalismo fiscale, il d. lgs. 61/2012 disciplina l'istituzione di una apposita sessione presso la Conferenza unificata presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

| | |
|----------------------------------|---|
| Riferimento normativo | Art. 4 del d. lgs. 61/2012 |
| Organo di raccordo istituzionale | <p>Una apposita sessione è istituita nell'ambito della Conferenza unificata al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma.</p> <p><i>Composizione:</i> la sessione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro da lui delegato ed è composta dal Sindaco di Roma capitale, dal presidente della Regione Lazio, dal presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.</p> <p><i>Partecipazione del sindaco di Roma alla Conferenza unificata:</i> il sindaco di Roma capitale partecipa comunque alle sedute della Conferenza unificata relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale.</p> |

4. La valorizzazione dei beni storici, ambientali e fluviali

Il coordinamento della valorizzazione dei beni culturali e ambientali è assicurato dalla **Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale**, composta dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, dalla Soprintendenza capitolina, dalle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Roma e dalle altre Soprintendenze statali che hanno competenza sui beni storici e artistici sul territorio di Roma capitale.

A Roma capitale sono conferite specifiche funzioni amministrative relative alla valorizzazione dei beni storici e artistici – in particolare dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato -, **ambientali e fluviali, come disciplinato all'art. 24, comma 3 della legge delega sul federalismo fiscale** – con l'individuazione delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali e la cui gestione viene affidata a Roma capitale.

| | |
|---|--|
| Riferimento normativo | Art. 5, Art. 6, Art. 7 del d. lgs. 61/2012 |
| Organo di raccordo istituzionale per la valorizzazione dei beni storici e artistici | <p>La Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale è istituita al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici.</p> <p><i>Missione della Conferenza:</i> la Conferenza delle Soprintendenze coordina le attività di valorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali di Roma capitale e gli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali con competenze sul patrimonio storico e artistico presente in</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Roma.</p> <p><i>Funzioni:</i> La Conferenza delle Soprintendenze decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo che hanno per oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale, individuati mediante uno o più accordi di valorizzazione disciplinati dal codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 112 del d. lgs. 42/2004). Inoltre, la Conferenza ha competenze in materia di rilascio di titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti.</p> <p>In particolare, la Conferenza delle Soprintendenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - definisce le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione, elabora i piani strategici e i programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; - esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze; - promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, di forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di tali beni; - adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale. <p>In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovrintendenza capitolina partecipa all'accordo disciplinato dal codice degli appalti (art. 96, comma 7, d. lgs. 163/2006).</p> <p><i>Composizione:</i> la Conferenza delle Soprintendenze è composta dalla Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, dalla Soprintendenza capitolina, dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e dalle altre Soprintendenze statali che hanno competenza sui beni storici e artistici sul territorio di Roma capitale¹⁸.</p> <p>La partecipazione alla Conferenza è gratuita.</p> <p><i>Disciplina:</i> Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono regolati dalle norme relative alla semplificazione dell'azione amministrativa contenute nella l. 241/1990. Roma capitale ed il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.</p> <p><i>Rispetto della neutralità finanziaria:</i> l'istituzione e il funzionamento della Conferenza delle Soprintendenze sono</p> |
|--|---|

¹⁸ Tra le altre Soprintendenze statali che hanno competenze sul territorio di Roma capitale si annoverano la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per il Comune di Roma, la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico, etno-antropologico e per il polo museale della città di Roma, la Soprintendenza archivistica per il Lazio, la Soprintendenza al museo nazionale preistorico etnografico "L. Pigorini", la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea.

| | |
|---|--|
| | svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| Funzioni in materia di beni storici e artistici ¹⁹ | <p><i>Funzioni conferite:</i> in materia di beni storici e artistici, sono conferite a Roma capitale, previo accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali (come disciplinato nella legge delega 42/2009 Art. 24, comma 3, lettera a) e secondo le modalità operative di esercizio congiunto definite nella Conferenza dei Soprintendenti, le funzioni amministrative relative al concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato. L'attività di valorizzazione è svolta in conformità alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Al Ministero per i beni e le attività culturali e all'ente Roma capitale resta la facoltà di stipulare uno o più accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica.</p> <p><i>Funzioni escluse dal conferimento:</i> Non sono conferiti a Roma capitale i compiti e le attività connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC).</p> |
| Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali ²⁰ | <p><i>Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali:</i> Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione sulla base dei criteri stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato -Regione (d. lgs. 112/1998, Art. 78, comma 2) delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale, fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento.</p> <p><i>Oneri derivanti dal conferimento:</i> limitatamente ai beni ambientali e fluviali nel proprio territorio, Roma capitale concorre con il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Lazio e gli altri enti preposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, tenuto conto degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalità; - alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi; - all'attività di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio; - all'attività di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati. |

¹⁹ Per beni storici e artistici si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico come definite all'art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004).

²⁰ I beni paesaggistici non sono specificamente menzionati nella legge delega 42/2009 (Art. 3) nel novero dei beni alla cui valorizzazione concorre Roma capitale dopo il conferimento delle relative funzioni amministrative.

5. Lo sviluppo economico e sociale di Roma Capitale

Relativamente alle funzioni amministrative attribuite a Roma capitale per lo sviluppo economico e sociale dell'ente (Art. 24, comma 3 della legge delega 42/2009 sul federalismo fiscale), con particolare riferimento al settore produttivo, il d. lgs. 61/2012 conferisce a Roma capitale le **funzioni concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul suo territorio.**

Per quanto concerne le funzioni amministrative di promozione economica e sociale in riferimento al settore turistico, l'ente Roma capitale è chiamato al **coordinamento con lo Stato e la Regione Lazio avvalendosi degli uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero** ove istituiti. Il d. lgs. 61/2012 dispone inoltre l'inclusione del Sindaco di Roma tra i soggetti convocati per la Conferenza nazionale del turismo e l'integrazione di una **sezione relativa alla valorizzazione e allo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale nel piano strategico per il turismo.**

| | |
|--------------------------------|--|
| Riferimento normativo | Art. 8, Art. 9 del d. lgs. 61/2012 |
| Funzioni in materia di fiere | <i>Funzioni conferite:</i> Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale (d. lgs. 112/1998, Art. 40) ²¹ , promosse sul territorio di Roma capitale. |
| Funzioni in materia di turismo | <i>Coordinamento con lo Stato e la Regione Lazio:</i> Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero regolati dall'art. 58 del decreto 616/1977, ove istituiti, al fine della promozione turistica all'estero di Roma capitale. <i>Conferenza nazionale del turismo</i> (d. lgs. 79/2011, art. 56, comma 2): il Sindaco di Roma è incluso tra i soggetti convocati per la Conferenza nazionale del turismo. <i>Piano strategico nazionale per il turismo</i> (d. lgs. 79/2011, art. 56, comma 3): il piano strategico nazionale per il turismo è integrato di una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le relative linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni che partecipano alla Conferenza nazionale per il turismo. |

6. La protezione civile

Il **conferimento a Roma capitale delle funzioni amministrative relative la protezione civile**, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione Lazio (art. 24, comma 3 della legge delega 42/2009) comporta in base al d. lgs. 61/2012 l'attribuzione all'ente, nell'ambito del proprio territorio, delle funzioni relative all'emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, che possono essere fronteggiati da singoli enti e

²¹ In tale ambito, restano di competenza dello Stato il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, il coordinamento, sentite le regioni interessate, dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

amministrazioni competenti con interventi ordinari o che comportano, per loro estensione, l'intervento ordinario coordinato di più enti o amministrazioni per evitare situazioni pericolose e favorire il ritorno alla normalità. Una disciplina speciale è prevista per le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità e all'inquinamento.

| | |
|--|---|
| Riferimento normativo | Art. 10 del d. lgs 61/2012 e Art. 1 (comma 4) del d. lgs. 513/2012 |
| Funzioni in materia di protezione civile | <p><i>Funzioni conferite:</i> A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio, sono conferite le funzioni amministrative relativi alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria e agli eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria (l. 225/1992, Art. 2, comma 1, lettere a) e b)), al fine di evitare situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi²².</p> <p><i>Disciplina speciale nei casi di traffico, mobilità e inquinamento:</i> Il Sindaco di Roma capitale provvede con proprie ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, all'attuazione di interventi sul proprio territorio nel caso di situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all'inquinamento, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, con oneri a carico di Roma capitale.</p> |

7. L'organizzazione e il personale

Il d. lgs. 61/2012 definisce i **criteri relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi, e del personale appartenente alla polizia locale**, demandandone all'Assemblea capitolina la disciplina. Spetta invece alla Giunta capitolina individuare il fabbisogno di personale dell'ente Roma capitale successivo al conferimento delle funzioni amministrative.

| | |
|---|---|
| Riferimento normativo | Art. 11 del d. lgs 61/2012 |
| Organizzazione degli uffici e dei servizi, e del personale appartenente alla polizia locale | <p><i>Ordinamento generale degli uffici e dei servizi:</i> l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato con regolamenti dell'Assemblea capitolina ed in conformità con lo Statuto di Roma capitale, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.</p> <p><i>Ordinamento del personale appartenente alla polizia locale:</i> l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e l'organizzazione dei relativi uffici sono disciplinati da regolamenti dell'Assemblea capitolina.</p> <p><i>Vincoli all'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale appartenente alla polizia locale:</i> i regolamenti dell'Assemblea</p> |

²² In seguito al d. lgs. 61/2012 non mutano le funzioni attribuite al Prefetto di Roma e regolate dalla l. 225/1992, art. 14.

| | |
|---|---|
| | capitolina che disciplinano l'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale appartenente alla polizia locale devono rispettare i principi del Testo unico sul pubblico impiego (d. lgs. 165/2001) e le altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa. |
| Definizione del fabbisogno di personale | <i>Definizione del fabbisogno di personale di Roma capitale:</i> la dotazione organica è definita dalla Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria ed organizzativa di Roma capitale, in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali. |

8. Altre disposizioni

L'art. 12 del d. lgs. 61/2012, modificato con il d. lgs. 513/2012 tratta importanti disposizioni finanziarie. In particolare dispone **l'iter per definire le modalità e l'entità del concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica** - introducendo la possibilità di stipula di un accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze -, specifica le **voci da escludere dal saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità** - in particolare relative alle funzioni amministrative conferite ai sensi della legge delega e del d. lgs. 61/2012 e le spese relative all'esercizio delle funzioni al ruolo di capitale della Repubblica -, stabilisce **l'erogazione diretta a Roma capitale delle risorse statali in merito al trasporto pubblico locale** e fornisce **indicazioni sul finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale**.

L'art. 2 del d. lgs. (...) disciplina le competenze dell'Avvocatura dello Stato e dell'Avvocatura comunale in materia di patrocinio e di assistenza in giudizio della gestione commissariale di Roma capitale.

Infine, l'art. 14 del d. lgs. 61/2012 posticipa l'assegnazione a Roma capitale delle risorse e dei mezzi come disposto all'art. 5, lettera a) della legge delega. In particolare, **il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dallo Stato a Roma capitale sarà disciplinato da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre il trasferimento che attiene alle funzioni conferite dalla Regione Lazio a Roma capitale sarà regolato dalla stessa Regione. Tali trasferimenti saranno coordinati in sede di un nuovo tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

| | |
|--|---|
| Riferimento normativo | Art. 12, Art. 14 del d. lgs 61/2012 e Art. 1 (comma 5, 6, 7), Art. 2 del d. lgs. 513/2012 |
| Disposizioni finanziarie ²³ | <i>Iter per definire le modalità e l'entità del concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:</i> -E ntro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo |

²³Fermi restando gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, l'art. 13 del d. lgs.61/2011 introduce alcune modificazioni relativa alla disciplina di rendicontazione della gestione commissariale. In particolare la norma disciplina l'obbligo annuale di invio al Parlamento e al Ministero dell'interno di una relazione contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare redatta dal Commissario straordinario.

| | |
|--|---|
| | <p>–Entro il 31 maggio di ciascun anno, l’ente Roma capitale stipula l’accordo con il Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica è determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni e può comunque essere ridefinito nell’ambito del patto territoriale integrato a decorrere dal 2013.</p> <p><i>Voci escluse dal saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità:</i> Sono escluse dal saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese relative concernenti le funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione della legge delega 42/2009 e del d. lgs. 61/2012; - Le spese relative all’esercizio delle funzioni al ruolo di capitale della Repubblica (art. 2 del d. lgs. 61/2012) e alla individuazione e attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale di cui all’art. 3 del d. lgs. 61/2012, previa individuazione nella legge di stabilità della copertura degli eventuali effetti finanziari. <p><i>Modalità di erogazione delle risorse dello Stato in merito al trasporto pubblico locale:</i> l’entità delle risorse, erogate direttamente a Roma capitale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - nell’ambito della quota assegnata alla Regione Lazio - è definita con i decreti di ripartizione del relativo Fondo nazionale destinato alle Regioni a statuto ordinario, previa intesa con la Regione Lazio. Nell’ambito di tale intesa, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’economia, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Lazio e di Roma capitale, al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica.</p> <p><i>Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale:</i> Per il finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti (art. 3 del d. lgs. 61/2012), l’ente Roma capitale può:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un’ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero. - istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, una imposta di soggiorno (art. 4 del d. lgs. 23/2011) |
| Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale | La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio della gestione commissariale di Roma capitale sono assicurati dall’Avvocatura dello Stato. Resta ferma la competenza dell’Avvocatura comunale, limitatamente alle controversie relative a particolari materie specificate al comma 2 dell’art. 2 del d. lgs. 513/2012 |
| Disposizioni finali (Iter dei trasferimenti delle risorse umane, strumentali e | <i>Iter per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite dallo Stato a Roma capitale:</i> il |

| | |
|---|--|
| <p>finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio a Roma capitale)</p> | <p>trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dallo Stato a Roma capitale in base al decreto 61/2012 è disciplinato, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro il 31 agosto 2012. Tali decreti definiscono inoltre forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Con tali decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni interessate al trasferimento delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p><i>Iter per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dalla Regione Lazio a Roma capitale:</i> il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dalla Regione Lazio a Roma capitale è disciplinato dalla Regione Lazio.</p> <p><i>Coordinamento per il trasferimento delle funzioni amministrative:</i> il d. lgs. 61/2012 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale al fine di garantire il coordinamento per il trasferimento delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale e il monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.</p> |
|---|--|